



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

| | |
|------------------|---|
| ORIGINALE | di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE |
| COPIA | |

| | |
|--|--|
| N. 202 Registro deliberazioni Del 04/08/2023 | OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture di secondo livello. |
|--|--|

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 12,45 e segg.
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

| N.ro | Cognome | Nome | Qualifica | Presente | Assente |
|------|--------------|----------------|-----------|----------|---------|
| 1 | MIDILI | Giuseppe | Sindaco | X | |
| 2 | IMPELLIZZERI | Pasquale | Assessore | X | |
| 3 | ROMAGNOLO | Santi | Assessore | X | |
| 4 | NICOSIA | Antonio Franco | Assessore | X | |
| 5 | SCOLARO | Lucia | Assessore | X | |
| 6 | MELLINA | Roberto | Assessore | | X |
| 7 | COPPOLINO | Franco Mario | Assessore | | X |
| 8 | CAPONE | Maurizio | Assessore | X | |

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° Settore Politiche Sociali

1° Servizio - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 23 DEL 03-08-2023

Il Proponente: Assessore ai Servizi Sociali Dott. Pasquale Impellizzeri

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture di secondo livello.

Premesso che l'arrivo in Italia ed in particolar modo sulle coste siciliane di un flusso continuo e numeroso di minori stranieri non accompagnati impone alle Istituzioni nazionali e regionali la definizione di un sistema di accoglienza in grado di provvedere con tempestività alla molteplicità dei bisogni, materiali e non, espressi dai minori approdati sul territoriale nazionale;

Viste le circolari n. 5 del 09/07/2013 e n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio insistono strutture di accoglienza ed alle spese relative al ricovero;

Visto il D.P.R.S. n. 600 del 16/08/2014 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettate le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale e di requisiti strutturali;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno n. 8855 del 25/07/2014 con la quale, tra l'altro, viene specificato "...i costi relativi sono a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite [...] che il Comune provvederà a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale";

Vista la nota prot. 14241 del 26/11/2014 del Ministero dell'Interno con la quale si ravvisa, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore all'accoglienza, opportuno corrispondere ai Comuni la somma di € 45,00 (iva inclusa)

per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno del 19/05/2022, con la quale il suddetto contributo è stato rideterminato, a decorrere dal 1 luglio 2022, nella misura massima di € 60,00 iva inclusa;

Visto il "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", divulgato con nota prot. n. 7987 del 22/03/2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Ritenuto, dovere, come è avvenuto in altri Enti Locali, disciplinare i rapporti tra gli enti gestori e questo Ente ed evitare eventuale contenzioso giudiziario in ordine al regime delle spese e di conseguenza approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Dato atto che la presente convenzione non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente in quanto il Ministero dell'Interno ha specificato che "...i costi relativi sono a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23, della legge n.135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà ai Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 60,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale";

Dato atto che per le predette finalità è stato predisposto l'allegato schema di convenzione composto da n. 18 articoli contenente le modalità organizzative che devono essere osservati nell'espletamento del servizio;

Visto il decreto regionale n. 1460 del 01/06/2023 con il quale la Cooperativa sociale "L'Edera", con sede legale in Canicattì Via Minniti, 3 è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Minori" di età 14-18 anni, di genere maschile tipologia "struttura accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati" per la sede operativa sita in Milazzo Via A. Gramsci, 160 (piano terra e piano primo) e per una ricettività di n. 15 unità.

Accertata la capacità a contrarre con la P.A. della Cooperativa Sociale "L'Edera";

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49-comma I del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 213/2012;

PROPONE

1. Per i motivi di cui in espositiva di approvare lo schema di Convenzione, che si allega alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale, che ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale nelle situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanee è necessario l'inserimento in strutture che garantiscono l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita nell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
2. Di autorizzare il Dirigente del 6° settore a provvedere alla stipula della Convenzione con la Cooperativa sociale "L'Edera" con sede legale in Canicattì Via Minniti, 3 e con sede operativa sita in Milazzo Via A. Gramsci, 160;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
4. Trasmettere copia della presente Convenzione alla Prefettura di Messina;
5. Trasmettere copia della presente al Dirigente del 6° Settore, per provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Milazzo;
6. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**CONVENZIONE
PER LA SECONDA ACCOGLIENZA
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Il giorno _____ del mese di ____ dell'anno 2023, presso la sede del Comune di Milazzo

tra

l'Amministrazione Comunale di Milazzo, legalmente rappresentata da _____, nella qualità di _____ - *che in prosequo sarà indicata con la dizione "Amministrazione Comunale" o "Ente Locale"*

e

_____ nato a _____ il _____ c.f. _____, e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire nella qualità di presidente della Cooperativa _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ Via _____ pec _____ con sede operativa sita in Milazzo Via _____, autorizzata con decreto regionale n. _____ del _____ allo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Minori" di età 14-18 anni, di genere _____ tipologia "struttura accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati" per una ricettività di n. _____ unità - *che in prosequo sarà indicata con la dizione "Ente gestore" o "Ente contraente"*

Preso atto del flusso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato, un'offerta di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza;

Visti:

- la L.R. n. 22/86 di riordino degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
- il DPRS 29/06/1988 concernente la definizione degli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
- la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il decreto legislativo 25/07/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", con il quale si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;
- le circolari n. 5/2013 e n. 7/2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio esistono strutture di accoglienza ed

alle spese connesse al ricovero;

- il D.P.R.S. n. 600 del 16/08/2014 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;
- il DPRS n. 513 del 18/01/2016 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettate le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di seconda accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;
- la nota prot. 14241 del 26/11/2014 del Ministero dell'Interno con la quale si ravvisa, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore all'accoglienza, opportuno corrispondere ai Comuni la somma di € 45,00 (iva inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;
- la nota del Ministero dell'Interno del 19/05/2022, con la quale il suddetto contributo è stato rideterminato, a decorrere dal 1 luglio 2022, nella misura massima di € 60,00 iva inclusa.

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno n.8855 del 25/07/2014 con la quale, tra l'altro, viene specificato "*...i costi relativi sono a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà per i Comuni un contributo giornaliero per ospite [...] che il Comune provvederà a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale*";

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

Art.1

Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il rapporto tra l'Ente Locale ed il Soggetto Gestore finalizzato ad una ottimizzazione del sistema di seconda accoglienza minori stranieri non accompagnati nel Comune di Milazzo nella struttura gestita dalla Cooperativa sociale _____ sita in _____ Via _____ autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Minori" di età 14-18 anni, di genere _____ tipologia "struttura accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati" per una ricettività di n. ___ unità con decreto regionale n. ___ del _____

Art.2

Obblighi Ente Gestore

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'Ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale ed armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

L'Ente gestore, in particolare si obbliga a:

- adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;
- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal Decreto lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- sollevare e tenere indenne il Comune di Milazzo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate;
- concordare e realizzare azioni di coinvolgimento dei minori in politiche attive di integrazioni e di attività di pubblica utilità;
- curare la tenuta di una cartella personale di ciascun minore, che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente;
- definire un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza;
- relazionare semestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi;
- Garantire l'apertura della struttura per 365 giorni per 24 ore.
- Presentare la Carta dei servizi e/o regolamento che disciplini il funzionamento della struttura.

Art.3

Destinatari

I destinatari del servizio sono complessivamente n. ____ minori stranieri non accompagnati, di età 14-18 anni di genere _____. Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diverso da quello di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione della Prefettura/Questura e con provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria minorile competente per territorio. L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore.

Art.4

Servizi garantiti

L'Ente gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza degli utenti ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e a garantire i seguenti servizi:

- Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, l'accompagnamento presso l'apposita commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, la tessera sanitaria, il codice fiscale, la carta d'identità, l'iscrizione al centro per l'Impiego, i rapporti con il Tribunale dei Minorenni, ecc...;
- Servizi d'assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali;
- Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;
- Erogazione dei pasti: di prima qualità nel rispetto della tabella dietetica, fornita o approvata dall'ASP competente per territorio. Nella predisposizione del menù si deve tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- Fornitura dei beni: effetti lettereschi adeguati, prodotti per l'igiene personale e

vestiario;

- Attività di accoglienza: con la presenza di un'èquipe formata da assistente sociale, educatore, mediatore culturale/linguistico;
- Tutela: con custodia notturna;
- Obbligo scolastico e formativo;
- Attività sportive, ricreative ed educative;
- Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite il Servizio Sanitario garantito dall'ASP competente per territorio;
- Mediazione socio-culturale, alfabetizzazione linguistica, culturale ed educazione civica;
- Attività integrative e di inserimento socio-lavorativo;
- Erogazione a ogni beneficiario di un contributo in denaro (**pocket money**), destinato alle piccole spese personali, come stabilito dalle direttive nazionali.

Art.5

Personale

L'Ente contraente si impegna ad impiegare operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura, rispondente alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come delle caratteristiche dei beneficiari.

Pertanto, l'ente gestore si impegna a fornire il personale previsto dagli standard regionali previsti dal decreto Presidente della Regione Siciliana del 18/01/2016. Nello specifico, per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, sono previsti:

- **un coordinatore**, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di "laurea triennale in pedagogia, psicologia, servizio sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psicopedagogico";
- **n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore**, per complessive 118 h. settimanali, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psicopedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio;

- **n. 1 ausiliario** per 15 h. settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.
- l'ente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore **mediatore culturale** per 15 h annue per minore e di un **consulente legale** per 13 h annue per minore. La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.
- **per i profili di natura sanitaria** (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio sanitario regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa. Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna.

L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di **associazioni di volontariato** iscritte al registro regionale ai sensi della legge regionale n. 22/94 o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

Le strutture devono garantire, laddove non ne siano gestori, un raccordo operativo con i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati deputati all'ospitalità in emergenza e iscritti dalla Regione, ciò al fine garantire continuità nell'intervento socio-educativo e di reinserimento sociale avviato nelle due diverse strutture di accoglienza residenziale.

Per supportare gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento.

L'ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente dovrà, su richiesta, fornire apposita documentazione.

L'ente contraente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori. Per effetto della presente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente.

Art.6

Trattamento dati personali

L'ente gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy. L'ente gestore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale. L'ente gestore indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dell'ente gestore. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'ente gestore, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art.7

Norme di comportamento

Il legale rappresentante, si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale proposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal DPR 16/04/2013, n. 62, che dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione. Allorchè si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art.8

Registri

L'ente gestore è tenuto a:

- a) A comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
- b) Ad esibire, a semplice richiesta, al dirigente competente del comune il registro delle entrate e delle uscite, delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti,

dall'ente gestore, in osservanza della normativa vigente.

Art.9

Durata

La durata della presente convenzione è correlata alla validità temporale del relativo Decreto regionale di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento (N. ___ del _____) per l'attuazione dell'assistenza in favore di MSNA, nella struttura di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati, dell'Ente gestore _____. Pertanto la presente convenzione ha la durata di anni ____, a decorrere dalla data di stipula e fino al _____, a condizione che l'Ente gestore mantenga i requisiti di legge nazionale e regionale richiesti per l'espletamento dell'attività assistenziale in favore dei minori stranieri non accompagnati. La perdita di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto alla convenzione e l'immediato trasferimento dei MSNA.

È escluso il tacito rinnovo.

L'Amministrazione comunale può alla sua scadenza disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse. Sino al rinnovo, o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente gestore è tenuto a garantire il proseguimento del servizio senza risoluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette, alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art.10

Importo e modalità di pagamento

L'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni della Prefettura in merito al Fondo Nazionale per l'Accoglienza dei MSNA corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 60,00, iva inclusa, pro die per ogni minore straniero non accompagnato, ospite presso la struttura su disposizione della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria e per il periodo di permanenza nella stessa. Tale importo può subire modificazioni in caso di nuove disposizioni e norme in materia di accoglienza dei MSNA.

Nessuna altra somma è dovuta all'Ente gestore dal Comune, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno a carico del bilancio comunale.

Il pagamento avverrà a seguito dei trasferimenti delle relative somme da parte della Prefettura competente all'Amministrazione comunale ed a seguito di presentazione di regolare fattura.

Art.11

Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente. L'Ufficio comunale utilizzerà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante dell'ente gestore, relativa alle effettive presenze dei MSNA, registrate nella struttura in ciascun mese.

Art.12

Esonero da responsabilità

L'ente contraente è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente convenzione. L'Ente gestore solleva il Comune di Milazzo da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone o a cose che possono verificarsi nell'attuazione dell'ospitalità di che trattasi.

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura;
- Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura.

L'Ente contraente si obbliga inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

Art.13

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010 l'Ente gestore assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010, i contraenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti dell'Ente gestore, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso l'Amministrazione Comunale procede a darne contestuale informazione alla Prefettura di Messina.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente gestore è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comune di Milazzo.

Art.14

Controlli

Il Comune di Milazzo può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente gestore.

Art.15

Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale

Qualora l'Amministrazione comunale rilevi violazioni o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione, contesta l'inadempienza all'Ente gestore assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni. L'Amministrazione comunale, se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama verbalmente il Responsabile dell'Ente gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione comunale può proporre la risoluzione della presente Convenzione, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.16

Elezione domicilio

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per ogni qualsiasi controversia dipendente, connessa comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

- a) Il Comune di Milazzo;
- b) L'Ente gestore: Cooperativa _____ con sede legale in _____ Via _____

Art.17

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del c.c. che regolano la materia, alle norme regionali e nazionali in tema di MSNA. L'Ente gestore e il Comune di Milazzo sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità.

Art.18

Foro competente

Per tutte le controversie di qualsiasi natura che potranno insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE _____

PER L'ENTE CONTRAENTE _____

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Artt. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 3/Ago/2023

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)


Si esprime parere _____


Milazzo, li _____


Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Assessore Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 2i)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07-08-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

| | |
|--|--|
| La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale | La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. |
|--|--|